

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1877

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TORCHIO, BACCARINI, CORSI, D'ANDREAMATTEO, GIOVANARDI, ROJCH, BRUNI, CIAFFI, ALOISE, ARMELLIN, CASTELLOTTI, VITI, ALAIMO, BORRI, PATRIA, PERRONE, FRANCESCO FERRARI, ZAMBON, CARLI, ZAMPIERI, CASILLI, BERNI, CLEMENTE CARTA, ZOPPI, BIAFORA, CANCIAN, WILMO FERRARI, DELFINO, TISCAR, ROSINI, PINZA, TUFFI, CILIBERTI, GIRALDI, BIASCI, MENGOLI, ZANFERRARI AMBROSO, LIA, SAPIENZA, FORMIGONI, GELPI, LUIGI RINALDI, SANESE

Modifica all'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122,
in materia di disciplina della attività di autoriparazione
per le macchine agricole

Presentata l'11 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel disciplinare l'attività di autoriparazione con esplicito riferimento all'esigenza di un maggior grado di sicurezza nella circolazione stradale, coinvolge impropriamente anche le macchine agricole ed i veicoli adibiti all'auto-transporto ed all'attività industriali.

La nuova disciplina infatti non sembra tenere nella dovuta considerazione la specificità di questa tipologia di veicoli e il particolare livello di specializzazione richiesto alle officine cui le macchine in

parola — e in special modo le grandi operatrici semoventi — devono essere affidate per la manutenzione e la riparazione.

L'incongruenza si rileva nell'obbligo di ricorrere ad officine esterne, anche per gli interventi ritenuti di « manutenzione straordinaria », fra l'altro non facilmente distinguibili da quelli di « manutenzione ordinaria » e che per le macchine agricole non sono giustificati, per quanto concerne la sicurezza, da un'utilizzazione delle aree pubbliche che è del tutto occasionale.

Peraltro questi veicoli, proprio per la manutenzione straordinaria che è indispensabile per assicurare la loro piena efficacia ed efficienza nei campi, necessitano di una particolare specializzazione di meccanica agraria non riscontrabile nelle comuni officine di autoriparazione.

Se si considera poi che il parco interessato — comprendendo solo le trattrici e le più importanti operatrici semoventi — è costituito da più di 1.700.000 unità, si ha la misura dei gravi disagi, dei costi e delle complicazioni operative che si determinano con la nuova disciplina.

Tra l'altro, una quantità di mezzi così rilevante, se rapportata all'esiguo numero di officine esterne in possesso della specializzazione e delle tecnologie adeguate, mette in luce il grosso rischio di compromettere la funzionalità e la tempestività di impiego nel parco meccanico-agricolo italiano e di accrescerne la movimentazione sulle aree pubbliche.

Analoghe esigenze sono avvertite dalle imprese industriali ed artigiane in relazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autoparco e delle macchine operatrici industriali.

È necessario pertanto tener conto delle argomentazioni qui riportate introducendo necessarie modifiche al nuovo quadro normativo, allo scopo di escludere l'obbligo per gli utenti di macchine agricole e per i titolari di aziende industriali o artigianali dotate di idonea officina aziendale di rivolgersi a operatori iscritti nel registro delle imprese esercenti attività di manutenzione e riparazione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 122 del 1992.

Si deve, in sostanza, consentire alle officine aziendali, peraltro non prese in

considerazione dalla legge n. 122 del 1992, anche con riferimento ad una loro eventuale iscrizione nel registro di cui trattasi, di continuare ad operare nell'interesse dell'utenza.

I problemi generati dalla legge n. 122 del 1992, riguardano anche la distanza delle officine specializzate dai centri aziendali. Il problema dei costi aggiuntivi e della tempestività delle riparazioni è legato anche alla necessità di dover movimentare le macchine agricole da riparare (attraverso adeguati mezzi di trasporto) verso le officine specializzate che distano nella maggioranza dei casi diversi chilometri dalle aziende.

Nella generalità dei casi infatti siamo in presenza di idonee officine, in grado di effettuare anche interventi di manutenzione straordinaria, sul campo o all'interno dei vari opifici, con significative economie in termini di costi di esercizio e, soprattutto, con la possibilità di assicurare l'immediato ripristino dell'operatività ai fini della puntuale esecuzione degli interventi richiesti dai committenti.

È da considerare, infine, che l'attuale normativa non consentendo ai titolari delle imprese di usufruire delle officine aziendali, esclusivamente per i mezzi di proprietà dell'azienda, costringeranno molti operatori dei settori indicati a licenziare, e quindi a disperdere un numero notevole di lavoratori con elevata professionalità specifica, le cui mansioni sono peraltro previste nei contratti di lavoro del settore.

Onorevoli colleghi, nella certezza che il Parlamento vorrà prendere in considerazione il contenuto della presente proposta di legge, si confida nella sua sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano al proprietario o al possessore di macchine agricole e di macchine operatrici, così come definite rispettivamente agli articoli 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che può avvalersi, per la manutenzione e la riparazione di tali veicoli, di proprie strutture di autoriparazione ».